

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA	Felice	- Presidente	-
Dott. BERTUZZI	Mario	- Consigliere	-
Dott. PAPA	Patrizia	- Consigliere	-
Dott. GIANNACCARI	Rossana	- Consigliere	-
Dott. FORTUNATO	Giuseppe	- rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 000000 R.G., proposto da:

ALFA in persona del legale

rappresentante p.t.,

TIZIO, CAIO E SEMPRONIO., rappresentati e difesi dall'avv.

MEVIO, con domicilio

eletto in, presso l'avv.

- ricorrenti -

contro

FILANO., rappresentato e difeso dagli avv.ti PRIMUS E SECUNDUS, con studio in

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di ARENULA n.000000000000

pubblicata in data 00.00.00000

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

30.1.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La ALFA e i soci illimitatamente responsabili TIZIO CAIO E SEMPRONIO. hanno proposto opposizione contro il decreto n. 000/00000, con il quale il Tribunale di ARENULETTA aveva ingiunto il pagamento di Euro 0000000000 in favore di FILANO a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese dal maggio 2008 al febbraio 2011. Hanno eccepito la prescrizione presuntiva del credito.

L'opposto, costituitosi in giudizio, aveva dedotto di aver svolto un incarico professionale - comprensivo della direzione dei lavori - che si era esaurito solo il 23.12.2013, facendo osservare come gli opposenti avessero contestato il credito, sicché l'eccezione di prescrizione doveva reputarsi inammissibile, oltre che infondata.

Espletato l'interrogatorio formale, all'esito il Tribunale - preso atto del giuramento decisorio reso dagli opposenti - ha revocato l'ingiunzione, respingendo la richiesta di pagamento.

La sentenza è stata integralmente riformata in appello, sull'assunto che gli opposenti avessero contestato la spettanza del saldo preteso dal difensore, ammettendo implicitamente di non

averlo versato, per cui l'eccezione di prescrizione presuntiva era inammissibile, dovendosi revocare il giuramento decisorio e confermare integralmente il decreto opposto per carenza di prova del pagamento.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla ALFA in persone dei soci TIZIO, CAIO E SEMPRONIO con ricorso affidato a due motivi.

FILANO ha depositato controricorso.

In prossimità dell'adunanza le parti hanno depositato memorie illustrative.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 2959 c.c. e vizio di motivazione, affermando che i ricorrenti non avevano affatto negato di aver pagato, ma avevano inteso semplicemente contestare l'attualità della pretesa rispetto al pagamento e alle illegittime richieste avanzate dal professionista in via stragiudiziale e quindi sostenere di versato esattamente quanto dovuto.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 2960 c.c., sostenendo che, poiché l'eccezione di prescrizione era stata correttamente sollevata, non era consentito revocare il giuramento decisorio.

3. Il ricorso è tardivo.

La sentenza di appello è stata notificata a mezzo PEC in data 15.9.2021, mentre il ricorso è stato proposto il 23.2.2022, oltre il termine fissato dall'art. 325 c.p.c., comma 2.

La richiesta di rimessione in termini non può avere seguito, poiché la decadenza dal diritto di impugnazione non è riconducibile ad un fattore estraneo alla parte, che abbia i caratteri dell'assolutezza e che abbia causato in via esclusiva la tardività dell'impugnazione (Cass. 27726/2021; Cass. s.u. 27773/2020; Cass.30512/2018).

I ricorrenti sostengono che il tecnico intervenuto per risolvere un temporaneo malfunzionamento del computer, presumibilmente dovuto ad un virus informatico, nel tentativo di creare talune cartelle di archiviazione della posta elettronica, avrebbe inavvertitamente cancellato i messaggi di notifica del ricorso, comunque rimasti sul computer (nell'apposita cartella destinata ai file cancellati; cfr. dichiarazione del 2.5.2022 allegata alla memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.).

E' però innegabile che la perdita dei files poteva essere prevista e prevenuta tramite la loro semplice copiatura su supporto rimovibile.

Sotto altro profilo, le denunciate disfunzioni sarebbero state evitabili mediante la manutenzione periodica della casella di posta (Cass. 25426/2021; Cass. 3164/2020; Cass. 13532/2019) e

l'installazione di antivirus, in osservanza delle prescrizioni del D.M. n. 44 del 2011, art. 20 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005).

Tale regolamento - come già osservato da questa Corte - nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una serie di obblighi - tra cui quello di dotare il terminale informatico di "software" idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di "software antispy" idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati (Cass. 17968/2021).

Il ricorso va dichiarato inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2023